

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE PERRINO

Seduta del 02/02/2018

FATTO

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso in esame, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di condannare l'intermediario alla restituzione, a titolo di commissioni bancarie, finanziarie, accessorie e premi assicurativi anticipatamente versati e non maturati, della somma di € 8.729,14 in relazione ai seguenti contratti:

- finanziamento contro delegazione di pagamento (Ctr. n. ***05), stipulato in data 12.05.2005 ed estinto anticipatamente alla data del 28.02.2009, previa emissione del conteggio estintivo del 16.02.2009;
- finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (Ctr. n. ***01), stipulato in data 12.05.2005 ed estinto anticipatamente alla data del 28.02.2009, previa emissione del conteggio estintivo del 16.02.2009.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della parte ricorrente eccependo quanto segue:

- riguardo all'asserita opacità contrattuale, la dettagliata e compiuta descrizione di costi e condizioni economiche applicate al finanziamento all'interno dei documenti consegnati al cliente all'atto della stipula del prestito (cfr. All. n. 1 alle ctd.);
- che, con riferimento alle commissioni di intermediazione, nonostante l'art. 16 del regolamento contrattuale preveda espressamente la natura up front delle stesse e la conseguente non retrocedibilità in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è stato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disposto a favore del ricorrente un rimborso pari a euro 225,00, di cui euro 112,50 in relazione al contratto n. ***05 ed euro 112,50 in relazione al contratto n.***01 (cfr. all. n. 2 alle ctd) ;

- con riguardo alle commissioni bancarie, la natura up-front delle stesse e la materiale percezione dell'importo da parte dell'intermediario mandante, titolare del finanziamento erogato, unico legittimato passivo rispetto alla proposizione dell'istanza di ripetizione di tale costo;

- con riguardo al premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la Compagnia Assicurativa l'unico soggetto titolare del rapporto assicurativo, richiamando al riguardo l'art. 22, comma 15-quater della L. n. 221/2012, la lettera al mercato di IVASS e Banca d'Italia del 26.08.2015 nonché le sentenze n. 3944/15 e 1354/16 del Tribunale di Torino, la sentenza n. 2852/2016 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento.

L'intermediario conclude pertanto chiedendo che il Collegio dell'ABF voglia respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto/delegazione di pagamento dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Com'è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche il diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, secondo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo (...) dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Sempre alla stregua del richiamato orientamento dell'Arbitro, in caso di estinzione anticipata del prestito: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni



bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò premesso, e venendo all'esame del caso di specie, in via preliminare si rileva che in data 23/10/2017 l'intermediario resistente è stato cancellato dall'albo ex art. 107 T.U.B. ante dlgs. 141/2010 e ha cessato la sua operatività.

Tuttavia, secondo gli orientamenti da ultimo condivisi tra i Presidenti dei Collegi territoriali dell'ABF, nell'ottica di garantire certezza e semplicità procedimentale, ai fini della verifica dell'iscrizione degli intermediari agli albi va dato rilievo alla data di protocollo del ricorso. Conseguentemente il ricorso in esame, presentato in data 22/02/2017, è da ritenersi ammissibile.

L'intermediario resistente eccepisce poi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di retrocessione della commissione bancaria, in quanto avrebbe concluso il contratto de quo esclusivamente come mandatario con rappresentanza della società finanziatrice, cui spetterebbero i diritti e gli obblighi relativi al titolo per cui è causa; sicché la commissione bancaria, di esclusiva spettanza dell'intermediario mandante, dovrebbe essere richiesta in via esclusiva a quest'ultimo soggetto.

Il fatto che l'odierna resistente abbia agito in qualità di "mandataria" della mutuante risulta in effetti dal frontespizio del testo contrattuale che è il medesimo per entrambi i contratti in esame, senza però che risulti espressa la spendita del nome della mandante, e con ciò la qualità di rappresentante della mandataria. I Collegi dell'ABF hanno peraltro già avuto modo di rigettare una simile eccezione di carenza di legittimazione passiva, assegnando rilievo, in particolare, al "principio di apparenza", applicabile ove l'intermediario si sia proposto nei confronti del cliente quale effettivo "dominus" del rapporto e di fatto suo unico interlocutore, ingenerando nel mutuatario un legittimo affidamento in ordine alla esclusiva titolarità del finanziamento in capo al mandatario stesso. E' stato inoltre ritenuto dirimente il fatto che, come nel caso di specie, il conteggio di estinzione anticipata sia stato emesso dalla società mandataria, effettiva percettrice, dunque, delle maggiori somme non dovute in quanto non maturate, sì da integrare un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Tanto chiarito, alla luce dei suesposti principi serve ora passare all'analisi dei due rapporti in contestazione.

Rapporto di finanziamento n. *05 (delegazione di pagamento)**

Dall'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, emerge che l'art. 16 del contratto de quo nega il diritto a rimborsi delle commissioni di cui alle lett. C (commissioni bancarie per euro 665,02), D ("rivalsa oneri fiscali" per euro 48,52), E (commissioni di intermediazione per euro 4.972,33), F ("rimborso spese contrattuali" per euro 200,000), G1 e G2 (onse assicurativi "rischio vita per euro 389,66 e "rischio impiego" per euro 681,52). Lo stesso art. 16 del testo contrattuale contiene l'indicazione cumulativa delle attività remunerate dagli oneri corrisposti di cui alla lett. C, E, F, corrispondenti rispettivamente a



“commissioni bancarie”, “commissioni di intermediazione”, “rimborso spese contrattuali”, senza procedere ad alcuna partita individuazione delle attività remunerate da ciascuna commissione corrisposta. Tale circostanza determina la complessiva opacità della clausola, con conseguente natura recurring degli oneri ivi previsti. In ragione di ciò, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi upfront e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare (cfr. ex multis Collegio di Palermo, decisioni n. 7623/17, n. 7624/17 e 7625/17); fatta eccezione per gli oneri fiscali di cui alla lett. D del prospetto, che vanno considerati non retrocedibili, in quanto percepiti a copertura di necessari costi fiscali connessi alla stipula del contratto di finanziamento.

La resistente ha eccepito nelle controdeduzioni di aver successivamente rimborsato al cliente, tramite invio di assegno circolare, un importo di € 225,00 a titolo di “ristoro commissioni di intermediazione” di cui euro 112,50 in relazione al presente contratto. A conforto di quanto affermato, produce in allegato copia fotostatica del predetto assegno (cfr. all. alle ctd.). Il ricorrente conferma implicitamente di aver ottenuto tale somma allegando al ricorso copia della comunicazione di rimborso del 25.01.2017 da parte dell'intermediario (cfr. all. al ricorso).

Tenuto conto che l'estinzione anticipata del finanziamento risulta avvenuta alla 45^a rata su 120 totali, va conseguentemente riconosciuta la spettanza al ricorrente del diritto alla restituzione della quota non maturata delle predette voci di costo, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine originariamente convenuto, per un importo pari ad euro 4.205,33, secondo il seguente prospetto restitutorio.

rate scadute	45	rate residue	75	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				665,02	415,64		415,64
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.972,33	3.107,71	112,50	2.995,21
<i>Spese contrattuali</i>				200,00	125,00		125,00
<i>Premio rischio vita</i>				389,66	243,54		243,54
<i>Premio rischio impiego</i>				681,52	425,95		425,95
Totale							4.205,33

Rapporto di finanziamento n. ***01 (cessione del quinto)

Dall'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, emerge anche qui che l'art. 16 del contratto de quo nega il diritto a rimborsi delle commissioni di cui alle lett. C (commissioni bancarie per euro 990,81), D (“rivalsa oneri fiscali” per euro 72,29), E (commissioni di intermediazione per euro 6.700,26), F (“rimborso spese contrattuali” per euro 200,000), G1 e G2 (oneri assicurativi “rischio vita per euro 580,56 e “rischio impiego” per euro 654,29). Lo stesso art. 16 del testo contrattuale contiene l'indicazione cumulativa delle attività remunerate dagli oneri corrisposti di cui alla lett. C, E, F, corrispondenti rispettivamente a “commissioni bancarie”, “commissioni di intermediazione”, “rimborso spese contrattuali”, senza procedere ad alcuna partita individuazione delle attività remunerate da ciascuna commissione corrisposta. Tale circostanza determina la complessiva opacità della clausola, con conseguente natura recurring degli oneri ivi previsti. In ragione di ciò, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi upfront e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso



in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare (cfr. ex multis Collegio di Palermo, decisioni n. 7623/17, n. 7624/17 e 7625/17); fatta eccezione per gli oneri fiscali di cui alla lett. D del prospetto, che vanno considerati non retrocedibili, in quanto percepiti a copertura di necessari costi fiscali connessi alla stipula del contratto di finanziamento.

La resistente ha eccepito nelle controdeduzioni di aver successivamente rimborsato al cliente, tramite invio di assegno circolare, un importo di € 225,00 a titolo di "ristoro commissioni di intermediazione" di cui euro 112,50 in relazione al presente contratto. A conforto di quanto affermato, produce in allegato copia fotostatica del predetto assegno (cfr. all. alle ctd.). Il ricorrente conferma implicitamente di aver ottenuto tale somma allegando al ricorso copia della comunicazione di rimborso del 25.01.2017 da parte dell'intermediario (cfr. all. al ricorso).

Tenuto conto che l'estinzione anticipata del finanziamento risulta avvenuta alla 45^a rata su 120 totali, va conseguentemente riconosciuta la spettanza al ricorrente del diritto alla restituzione della quota non maturata delle predette voci di costo, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine originariamente convenuto, per un importo pari ad euro 5.591,20, secondo il seguente prospetto restitutorio.

rate scadute	45	rate residue	75	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				990,81	619,26		619,26
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.700,26	4.187,66	112,50	4.075,16
<i>Spese contrattuali</i>				200,00	125,00		125,00
<i>Premio rischio vita</i>				580,56	362,85		362,85
<i>Premio rischio impiego</i>				654,29	408,93		408,93
Totale							5.591,20

L'intermediario va considerato conclusivamente tenuto al rimborso al ricorrente della complessiva somma di euro 9.796,53, da ridursi nei limiti della domanda del ricorrente ad euro 8.729,14.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 8.729,14.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI